

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1876 DEL CONSIGLIO****dell'8 ottobre 2015****che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che:

- (1) Il comitato scientifico allargato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto, a norma dell'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, una relazione di valutazione dei rischi connessi alla nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo, che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 16 aprile 2013.
- (2) La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo è un derivato sintetico dell'indolo, sostituito sulla porzione fenilica dell'anello indolico. Risulta essere una sostanza stimolante che può anche avere effetti allucinogeni. Il 5-(2-amminopropil)indolo è stato rilevato per lo più in forma di polvere ma anche in forma di compressa e capsula. È disponibile alla vendita su Internet e nei negozi specializzati («head shop») ed è commercializzato come «sostanza chimica utilizzata per la ricerca». È stato anche rilevato in campioni di un prodotto venduto come «legal high» (sostanza psicoattiva legale) denominato «Benzo Fury», e in compresse somiglianti all'ecstasy.
- (3) Le informazioni e i dati esistenti indicano che l'acuta tossicità del 5-(2-amminopropil)indolo può provocare effetti nocivi nell'uomo, come tachicardia e ipertermia, e può anche causare midriasi, agitazione e tremore. Il 5-(2-amminopropil)indolo può interagire con altre sostanze, fra cui medicinali e stimolanti che agiscono sul sistema monoaminergico. Gli specifici effetti fisici del 5-(2-amminopropil)indolo nell'uomo sono difficili da stabilire, poiché non sono stati pubblicati studi che ne valutino la tossicità acuta e cronica, gli effetti psicologici e comportamentali o il potenziale di dipendenza, e anche a causa della limitata disponibilità di informazioni e dati.
- (4) Da aprile ad agosto del 2012 in quattro Stati membri sono stati registrati complessivamente 24 decessi, in relazione ai quali l'autopsia ha rilevato tracce di 5-(2-amminopropil)indolo, solo o combinato con altre sostanze. Anche se non è possibile stabilire con certezza il ruolo del 5-(2-amminopropil)indolo in tutti questi decessi, in alcuni casi tuttavia la sostanza è stata specificamente indicata nelle cause del decesso. Se questa nuova sostanza psicoattiva fosse disponibile e assunta su più ampia scala, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli. Non esistono informazioni disponibili sui rischi sociali legati al 5-(2-amminopropil)indolo.
- (5) Nove paesi europei hanno segnalato all'OEDT e all'Ufficio europeo di polizia (Europol) di aver rilevato la presenza di 5-(2-amminopropil)indolo. Non sono disponibili dati sulla prevalenza d'uso del 5-(2-amminopropil)indolo, ma le limitate informazioni esistenti indicano che il suo consumo può avvenire in ambienti analoghi a quelli di altri stimolanti, come a casa, nei bar e nei locali notturni o nei festival di musica.
- (6) Nessun elemento indica che il 5-(2-amminopropil)indolo sia prodotto nell'Unione e non vi sono prove che portino a presupporre il coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione, distribuzione o fornitura di questa nuova sostanza psicoattiva.
- (7) La nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo non ha proprietà o usi terapeutici noti, provati o riconosciuti, e non è oggetto di un'autorizzazione alla commercializzazione nell'Unione. A parte l'uso come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica, nessun altro elemento indica che venga usata ad altri fini.

<sup>(1)</sup> GUL 127 del 20.5.2005, pag. 32.

